

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996

**Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione**

*(Pubblicato in G.U. n. 232 del 3.10.96)*

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITA', E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992. n. 150, recante la

“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie, animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante le “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio “

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione”;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la “Attuazione della direttiva 86/609/CEE materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

Visto l'art. 4 comma 1 del citato decreto-legge il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerando che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Considerando che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 13 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

### **Art. 1**

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi .per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici .ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mrtali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

### **Art. 2**

1.Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

### **Art. 3**

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell' allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 192, n. 157.

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana..

## *Circolare esplicativa*

### **Allegato A**

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

- tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
- tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
- tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione "tutti i generi, tutte le specie" si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

### **Allegato B**

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.2 del presente decreto e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano inclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.